

**D.Lgs. 14/03/2011, n. 23****Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.****Publicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.****Art. 4 Imposta di soggiorno (34) (35)****In vigore dal 22 maggio 2021**

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all' *articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (32)

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all' *articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. **La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo**, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. **La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.** Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all' *articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*. (33)

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell' *articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l' *articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il contributo di sbarco non è dovuto

dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. (31)

---

(31) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 33, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221* . In precedenza il presente comma era stato sostituito dall' *art. 2, comma 19, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126* , successivamente non convertito in legge ( *Comunicato 31 dicembre 2013* , pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305).

(32) Comma inserito dall' *art. 46, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .

(33) Comma inserito dall' *art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 25, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69* .

(34) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l' *art. 12, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61* .

(35) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* , e l' *art. 13, comma 15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* , come modificato dall' *art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* .